

COMUNE DI PENNAPOLITANO
Provincia di Isernia
Data 03/04/2017 N. 498
Risposto il _____ N. _____
Cat. V^A Classe _____ Fasc. _____



DELIBERAZIONE n.108/2017/PRSP

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2017

composta dai magistrati:

dr.ssa Cristina Zuccheretti Presidente, relatore

dott. Luigi Di Marco Primo Referendario

dott. Alessandro Verrico Referendario

VISTO l'art.100, co. 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con

R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia
di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite
della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.13/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2014, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

ESAMINATA la relazione-questionario dell'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Pescopennataro (is)** concernente i dati del rendiconto 2014, dalla quale emergevano profili critici, irregolarità o anomalie finanziario-contabili, nonché le risultanze delle richieste di approfondimenti istruttori ed i chiarimenti dell'organo di revisione del Comune;

VISTA la pronuncia di questa Sezione n.26/2017/PRSP depositata in data 24 gennaio 2017, adottata ai sensi dell'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate nel rendiconto per l'esercizio 2014 e la conseguente

prescrizione di adozione di provvedimenti correttivi;

VISTA la nota del Comune di Pescopennataro pervenuta tramite mail del 23 marzo 2017, acquisita al protocollo di questa Sezione data 24 marzo 2017 al n.0000861-24/02/2017-SC_MOL-T79-A;

VISTA l'Ordinanza n.9/PRES/2017 del 24 marzo 2017 di convocazione della Sezione per il successivo 28 marzo;

UDITO il Magistrati relatore;

FATTO

Con delibera di questa Sezione n.26/2017/PRSP, assunta a conclusione dell'istruttoria sul Rendiconto 2014 del Comune di Pescopennataro, sono state accertate una serie di gravi irregolarità contabili ed è stato fissato il termine di sessanta giorni per adottare, ai sensi dell'art.148 bis comma 3 TUEL, i provvedimenti idonei a ripristinare gli equilibri di bilancio.

La comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento è stata inviata in data 24 gennaio 2017.

L'amministrazione comunale ha trasmesso gli atti il 23 marzo 2017, pervenuti a questa Sezione in pari data, ed assunti al protocollo n.0000861-24/03/2017-SC_MOL-T79-A;

Il Magistrato istruttore ha rimesso alla decisione Collegiale l'esame della situazione finanziaria e contabile dell'ente sottoposto a controllo.

DIRITTO

1. L'art.148 bis del TUEL, introdotto dall'art.3, comma 1, lett. e), del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n.213 del 7 dicembre 2012, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte

dei Conti adottino "specifiche pronunce di accertamento", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. Il comma 3 aggiunge che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

In ragione del disposto normativo richiamato, in merito al rendiconto 2014, questa Sezione, con delibera n.26/2017/PRSP, ha adottato nei confronti del Comune di Pescopennataro specifica pronuncia ed ha fissato il termine di sessanta giorni per comunicare, ai sensi dell'art.148 bis comma 3 TUEL, i provvedimenti adottati per ripristinare gli equilibri di bilancio.

2. In particolare con la citata deliberazione questa Sezione aveva ritenuto di ampliare l'esame della situazione finanziaria e contabile

dell'Ente anche agli aspetti inerenti il passaggio al nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n.118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014 e consequenzialmente di esaminare nel dettaglio la delibera giuntale di riaccertamento straordinario dei residui atteso che eventuali criticità ivi riscontrate avrebbero influito sul calcolo del risultato di amministrazione rideterminato al 01.01.2015 oltre che sulla costruzione degli equilibri di competenza degli esercizi 2015 e successivi fatti oggetto di reimputazione di residui attivi e passivi.

La Sezione aveva pertanto acquisito la deliberazione della Giunta sul riaccertamento straordinario ed i prospetti ad essa allegati relativi al calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

3. Dall'esame di tale documentazione era innanzitutto **emersa l'erronea cancellazione di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, per un importo pari ad € 172.000,00**, che l'Ente avrebbe invece dovuto espungere dal bilancio in occasione del riaccertamento ordinario preordinato all'approvazione del Rendiconto 2014. Il conseguente maggior disavanzo, ridotto a sua volta per effetto della compensazione dell'altrettanto erronea cancellazione nella medesima sede di residui passivi diversi da quelli ex art.183 comma 5 del TUEL nella sua vecchia formulazione, avrebbe dovuto essere pertanto ripianato secondo tempi e modalità previsti dall'art.188 in luogo del più favorevole lasso temporale trentennale individuato dall'Amministrazione ai sensi dell'art.3 comma 16 del D.Lgs. n.118/2011.

Le misure correttive prescritte con la citata deliberazione, oggetto

dell'odierna verifica, si limitavano in conclusione alle seguenti:

- riapprovazione della deliberazione giuntale di riaccertamento straordinario dei residui, tenendo conto dei rilievi mossi;

- adozione di una delibera consiliare di variazione del bilancio preventivo in corso al momento del deposito della presente pronuncia che preveda i seguenti stanziamenti di spesa:

- a) quota parte del nuovo (ridotto) "maggior disavanzo" trentennale;

- b) quota parte dell'eventuale disavanzo ordinario ricalcolato detraendo il predetto importo di € 172.000,00 al risultato di amministrazione al 31.12.2014 secondo tempi e modalità previsti dall'art.188 TUEL.

Con la medesima pronuncia era stato inoltre chiarito che in fase attuativa delle prescrizioni l'ente in ogni caso avrebbe dovuto tener conto degli effetti finanziari già verificatisi con particolare riferimento all'abbattimento di una o più rate del maggior disavanzo originariamente calcolato e che l'esercizio da cui far decorrere i nuovi piani di rientro sarebbe stato quello del deposito della delibera.

Il Comune di Pescopennataro, dunque, ha provveduto ad inviare le misure correttive.

L'Amministrazione tuttavia, si è adeguata solo parzialmente ai rilievi della Corte, provvedendo unicamente alla riapprovazione del riaccertamento straordinario dei residui, senza di contro adottare la prescritta delibera consiliare di variazione del bilancio preventivo che prevedesse gli stanziamenti di spesa conseguenti alla pronuncia di accertamento di questa Corte, pur se risulta che il Consiglio sia stato convocato per il 25 marzo u.s. per l'approvazione del "bilancio di

DELIBERAZIONE N.108/2017/PRSP
Sezione controllo Molise

previsione anno 2017" (senza peraltro che copia della delibera sia stata inoltrata a questa Sezione).

Ciò premesso, attesa la strumentalità della delibera giuntale adottata rispetto a quella consiliare di variazione di bilancio, le criticità accertate con pronuncia di questa Sezione n.26/2017/PRSP non possono considerarsi superate.

Con l'ulteriore conseguenza che, almeno fin quando l'Ente non provveda all'adozione della definitiva delibera consiliare di variazione di bilancio secondo quanto sopra richiamato, permane la preclusione di cui all'art.188 comma 1 quater TUEL a norma della quale, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Il Collegio pertanto rinvia la verifica del rispetto della norma da ultimo richiamata a precipe successive verifiche da svolgere in sede di esame del rendiconto 2017, anche attraverso l'ausilio delle banche dati SIRTEL e SIOPE.

PQM

la Sezione,

- ACCERTA, ai sensi dell'art.148 bis del d.lgs. n.267/2000, la mancata adozione dei provvedimenti correttivi necessari al superamento delle criticità accertate con deliberazione di questa Sezione n.26/2017/PRSP.

RACCOMANDA

- di dare puntuale applicazione alla norma di cui all'art.188, co. 1-
quater TUEL in base alla quale agli enti locali che presentano un
DELIBERAZIONE N.108/2017/PRSP
Sezione controllo Molise

disavanzo di amministrazione è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo, con la sola esclusione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Pescopennataro, all'Organo di revisione dell'ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2017

Il Presidente, relatore
(Cristina Zuccheretti)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 aprile 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**